

ASSOCIAZIONE Malocchi & Profumi APS

STATUTO

DEFINIZIONE E SEDE

Art. 1

L'Associazione Malocchi & Profumi APS, (di seguito denominata Associazione) priva di personalità giuridica, è costituita - ai sensi degli artt. 21 e 35 del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017) - per lo svolgimento in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, di una o più attività di cui al seguente art. 2, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS) e un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apolitico, a carattere volontario e democratico ed ha durata illimitata.

L'utilizzo della qualifica di Associazione di Promozione Sociale è subordinato all'avvenuta iscrizione nel relativo Registro; pertanto l'acronimo "APS" dovrà intendersi parte costitutiva della denominazione a decorrere dalla data dell'effettiva iscrizione.

Non persegue finalità di lucro ed è pertanto vietata la distribuzione, anche indiretta o differita, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

La sede legale è in Forlì (FC), attualmente in Viale Roma 12, e il suo trasferimento all'interno del medesimo Comune, deliberato dall'Assemblea dei Soci, non necessita di modifica statutaria.

L'associazione opera negli spazi messi a disposizione da Enti e/o soggetti privati o presi in affitto anche occasionalmente.

L'associazione, condividendone le finalità, può deliberare l'adesione ad Associazioni e/o reti associative, utilizzandone eventualmente la tessera nazionale anche quale tessera sociale, conservando autonomia programmatica ed amministrativa.

FINALITA' - ATTIVITA' - RISORSE

Art. 2

Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, e contribuire al benessere psicofisico e alla crescita culturale e civile dei/delle propri/e soci/e, come dell'intera comunità.

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui ci si possa impegnare per la promozione dei diritti civili e contro ogni forma d'ignoranza, d'intolleranza, di violenza, di censura, d'ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d'intervento dell'Associazione.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue le proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento di una o più attività, come di seguito elencate:

- 1) lettera D : educazione, istruzione e formazione, ai sensi della legge 28.03.2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa
- 2) lettera F : interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- 3) lettera I : organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS;
- 4) lettera K : organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale o religioso;
- 5) lettera L : formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- 6) lettera U : beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016,

Proprietà APS
Marella

n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

7) lettera V : promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata.

8) lettera W : promozione e tutela dei diritti umani e dei diritti civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000 n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art 1, c. 266, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

L'Associazione attua concretamente i propri fini attraverso le seguenti attività:

- a) l'allestimento di spettacoli teatrali in lingua e/o dialetto, munendosi di tutti i mezzi necessari ed adottando tutte le necessarie opzioni per agire nel rispetto della normativa vigente; la promozione della pratica teatrale con l'organizzazione di corsi, laboratori e stages di aggiornamento, anche nell'ambito scolastico, per le diverse specializzazioni (attore, tecnico, regista, scenografo, costumista, ecc.....) ;
- b) la promozione di iniziative di ricerca e di divulgazione della cultura teatrale, anche mediante l'organizzazione di rassegne, festival, convegni, manifestazioni a carattere locale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale
- c) la promozione di iniziative editoriali, in stampa, video, la realizzazione di prodotti audiovisivi o altro, di studio ed approfondimento riguardanti la cultura in generale e specificamente l'arte teatrale nonché tematiche di interesse e promozione sociale;
- d) lo svolgimento di attività che consentano ai Soci di sviluppare e favorire il proprio arricchimento culturale, soprattutto nel campo teatrale, attraverso l'organizzazione di spettacoli, letture, animazioni, laboratori incontri, mostre e comunque di eventi indirizzati a questa finalità;
- e) la collaborazione, adesione, iscrizione ad Enti ed Istituzioni che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione, operanti nel campo culturale e artistico, partecipando a tavoli tematici e proponendo iniziative che contribuiscano allo sviluppo della conoscenza, della pratica e della cultura teatrale;
- f) la promozione, in conformità alle esigenze dei Soci, di ogni altra attività culturale come esperienza di crescita individuale e collettiva.

Art. 3

Oltre alle attività di cui all'art. 2, l'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle stesse, secondo i criteri e i limiti definiti dalla norma, al fine di trarre risorse per il perseguimento delle finalità istituzionali.

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore così come previsto dal D.Lgs. n.117/2017.

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, e per coloro i quali svolgono l'attività in modo non occasionale provvederà ad istituire l' apposito registro previsto dalla normativa; potrà inoltre avvalersi, per il perseguimento delle proprie finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura; anche ricorrendo ai propri associati secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

Fermo restando che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo, e la sua attività non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari, ai volontari possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa. L'Associazione garantisce le coperture assicurative previste dalla legge per i Soci/Volontari o direttamente o tramite l'iscrizione ad altra Associazione che riunisca realtà associative con le stesse finalità istituzionali, fornendo il servizio assicurativo su adesione delle Associazioni e dei loro Soci.

Mancini

Chiara Benetti

I SOCI

Art. 4

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che ne condividano gli scopi e che si adoperino per realizzarli; possono essere associate Associazioni di Promozione Sociale, ed anche Enti del Terzo Settore ed altri Enti non aventi scopo di lucro purché in numero non superiore al cinquanta per cento del numero di Associazioni di Promozione Sociale.

Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.

Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo apposita domanda al Consiglio direttivo, indicando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da persone giuridiche o enti senza scopo di lucro, la stessa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante pro tempore.

La vita associativa si caratterizza per una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'attività del rapporto medesimo ed è ispirata a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Art. 6

All'atto di accettazione della richiesta, previa verifica dei requisiti di cui all'art. 4, il Consiglio Direttivo, una volta avvenuto il versamento della quota associativa, provvede al rilascio della tessera sociale; a partire da tale momento, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio.

Sarà cura del Consiglio direttivo ratificare periodicamente, e comunque non oltre 60 giorni dall'ingresso, le nuove ammissioni ed annotarle nel libro Soci.

In caso di mancato rilascio della tessera, l'interessato può chiedere udienza al Consiglio direttivo e qualora riceva conferma di diniego, che va resa con comunicazione scritta motivata, entro i successivi 30 giorni potrà presentare ricorso all'Assemblea dei Soci; sul ricorso l'Assemblea alla prima convocazione successiva si pronuncerà in via definitiva.

Art. 7

I soci hanno diritto a:

- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse;
- riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
- discutere e approvare il bilancio o, ricorrendone i presupposti stabiliti dalla legge, il rendiconto finanziario per cassa;
- discutere e votare sulle modifiche del presente Statuto;
- discutere e approvare eventuali regolamenti interni;
- eleggere i membri degli organi sociali;

Marino Benvenuti

Marino Benvenuti

- accedere, se maggiorenne, all'elettorato passivo; nel caso di persona giuridica o Enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o ai loro mandatari. Gli associati minorenni acquisiranno al compimento della maggiore età il diritto ad essere candidati ad una carica elettiva dell'Associazione.
- esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.: libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'Organo di controllo se costituito e di altri eventuali Organi sociali), previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o P.E.C. con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso il luogo dove sono conservati in orario concordato. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

Art. 8

Il socio è tenuto a:

- rispettare lo statuto, il regolamento interno, le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere una condotta civile nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede;
- versare alle scadenze stabilite la quota sociale annuale decisa dal Consiglio direttivo;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio dell'Assemblea dei soci.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, trasmissibile o rivalutabile.

Art. 9

La qualifica di socio si perde per:

- decesso o estinzione della persona giuridica/ente;
- mancato pagamento della quota sociale nei termini prescritti dal Consiglio direttivo;
- recesso, da presentarsi per iscritto al Consiglio direttivo;
- rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale da parte del Consiglio direttivo;
- espulsione.

Art. 10

Il Consiglio direttivo ha la facoltà di intraprendere azioni disciplinari, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante richiamo scritto, rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale o espulsione, da deliberarsi in seduta collegiale, nei confronti del socio che si renda responsabile di:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
- attentare in qualunque modo al buon andamento dell'Associazione;
- provocare gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua proprietà e pertinenza;
- arrecare danni morali o materiali ad altro/a socio/a ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero adottati condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi all'art. 2 del presente statuto; in caso di dolo il danno dovrà essere risarcito.

Mancato

Giorgio Lorenzini

Art. 11

Ciascuno dei provvedimenti di cui al precedente articolo 10 dovrà essere reso noto al socio con raccomandata ordinaria, ovvero mediante posta elettronica certificata. Contro ogni provvedimento disciplinare, è ammesso, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, ricorso al Presidente; il ricorso andrà all'attenzione della prima Assemblea utile per la decisione nel merito. Nell'attesa della decisione sul ricorso il provvedimento si considera in vigore a tutti gli effetti.

PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE

Art. 12

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- legati e lasciti diversi;
- fondo di riserva;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi, entro i limiti compatibili con la normativa vigente.

L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle sue attività:

- dalle quote sociali;
- da eventuali contributi associativi;
- da erogazioni liberali;
- da proventi per attività di raccolta fondi;
- da contributi e finanziamenti di enti pubblici e privati;
- da entrate da convenzioni;
- dai corrispettivi specifici di una o più attività di cui all'art. 2 anche verso terzi
- dai corrispettivi specifici per le cessioni di beni e/o prestazioni di servizi agli associati, loro familiari, agli associati della medesima rete associativa nazionale
- dai corrispettivi specifici per le attività di cui all'art. 3 anche verso terzi

Resta fermo quanto disposto all'art. 1 del presente Statuto ed è comunque fatto salvo il divieto di distribuzione, anche in modo indiretto o differito, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve, o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Il patrimonio sociale, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 13

L'esercizio finanziario si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile dell'anno successivo deve essere presentato all'assemblea dei soci il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio di cui al periodo precedente può essere redatto nella forma di rendiconto finanziario per cassa, ricorrendone i presupposti di legge. In caso di comprovata necessità o impedimento può essere prevista una proroga che non vada oltre sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

George David Rje

Monica

ORGANI SOCIALI

Art. 14

Sono organi sociali:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo e il Revisore legale nei casi previsti dalla legge.
-

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 15

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione a cui devono essere invitati tutti i soci.

Possono partecipare all'Assemblea dei Soci, con diritto di voto, tutti i soci che siano iscritti a libro soci e abbiano provveduto al versamento della quota sociale annuale entro i termini prescritti.

Per i Soci minori di età il diritto di voto in assemblea è esercitato dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Art. 16

Le riunioni dell'assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima, mettendo in atto tutti gli strumenti possibili per garantire la più ampia partecipazione (e-mail, telefono, social network, ecc.).

Per particolari condizioni, su decisione del Consiglio Direttivo, l'assemblea può svolgersi con la partecipazione on-line da remoto di tutti o di parte dei convocati; nella convocazione va indicata, se prevista, la modalità di partecipazione on-line da remoto.

Art. 17

L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt. 19 e 31, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto. L'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugli argomenti per i quali è stata convocata.

Art. 18

L'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto; in seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. La seconda convocazione dovrà aver luogo in giorno diverso dalla prima e potrà essere già indicata in sede di prima convocazione.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti sulle questioni poste all'ordine del giorno. Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, con delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, non più di un socio.

Art. 19

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto, proposte dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo dei soci, è necessario il voto favorevole dei 3/4 dei soci in regola con le norme sul tesseramento. Ove non sia possibile raggiungere tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, le modifiche da apportare allo Statuto potranno comunque essere deliberate con il voto dei ¾ dei soci presenti.

Manuela

Paige Carter

Art. 20

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente. Il Presidente dell'Assemblea propone un segretario verbalizzante nominato in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto.

Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene di norma a scrutinio segreto, salvo diversa decisione deliberata dall'Assemblea a maggioranza e secondo le modalità previste da eventuale regolamento elettivo.

Del verbale e degli atti deliberativi dell'Assemblea dei soci verrà data informazione agli stessi nelle forme e nei modi deliberati dal Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali dell'assemblea a cura del segretario che li firma insieme al Presidente. Il libro verbali delle adunanze assembleari è reso disponibile per un esame consultivo dei soci richiedenti presso la sede dell'Associazione secondo quanto stabilito all'art. 7.

Art. 21

L'Assemblea ordinaria dei soci:

- approva le linee generali del programma di attività e di indirizzo attinenti alla gestione sociale;
- approva il Bilancio di esercizio, ovvero il rendiconto finanziario per cassa;
- approva i Regolamenti predisposti dal Consiglio direttivo;
- elegge e revoca i componenti del Consiglio direttivo dell'Associazione;
- nomina e revoca, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo dell'Associazione;
- nomina e revoca, quando previsto dalla legge, il soggetto incaricato della Revisione Legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera, in caso di diniego, sulle ammissioni e, in caso di ricorso, sulle espulsioni;
- delibera sulle modifiche al presente statuto con le maggioranze previste all'art. 19;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza.

II CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 22

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci tra i soci maggiorenni che non si trovino in nessuna condizione di incompatibilità prevista dall'art. 2382 del Codice Civile e dura in carica tre anni.

È composto da un numero dispari di soci non inferiore a cinque. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 23

Il Consiglio direttivo, nell'ambito delle proprie funzioni, può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di non soci in grado per competenze specifiche di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, purché economicamente sostenibili.

Chargé de l'administration DPA
Martina

Art. 24

Il Consiglio direttivo elegge al suo interno:

- il Presidente, che ha il compito di convocare e presiedere il Consiglio direttivo stesso;
- il Vicepresidente, che coadiuva il Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, ne assume le funzioni;
- il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente

Il Consiglio direttivo può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo al suo interno può attribuire deleghe ad alcuni suoi membri ed in particolare può nominare un Cassiere con funzioni di tesoriere e depositario delle scritture contabili.

Art. 25

Compiti del Consiglio direttivo sono:

- convocare l'Assemblea dei Soci;
- eseguire le delibere dell'Assemblea dei Soci;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci;
- deliberare sulla determinazione della quota sociale annuale;
- predisporre il bilancio di esercizio e documentare il carattere secondario e strumentale dell'attività di cui all'articolo 6 del C.T.S. nella relazione di accompagnamento o nella relazione di missione; ricorrendone i presupposti di legge, il bilancio è redatto nella forma di rendiconto finanziario per cassa;
- deliberare sulle richieste di ammissione a socio;
- deliberare circa il richiamo scritto nei confronti dei soci;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci, di cui all'art. 10;
- predisporre gli altri eventuali Regolamenti da approvare in Assemblea;
- deliberare sulla stipula di atti e contratti inerenti alle attività sociali;
- individuare le attività diverse da svolgere in conformità agli orientamenti espressi dall'Assemblea dei soci;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad esso affidati;
- ratificare eventuali provvedimenti urgenti adottati dal Presidente;
- deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto.

Art. 26

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, ogni qual volta se ne ravvisi la necessità e comunque almeno tre volte all'anno. Il Consiglio direttivo può essere convocato straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno 1/3 dei Consiglieri. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri le delibere sono approvate a maggioranza dei voti dei presenti.

E' da ritenersi valido il Consiglio direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità degli Amministratori.

Le votazioni normalmente sono palesi; possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. La parità di voti comporta il respingimento della proposta.

Delle deliberazioni assunte è redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio direttivo ed è reso disponibile per un esame consultivo dei soci richiedenti presso la sede dell'Associazione.

*Manuale
che per l'articolo 26*

Art. 27

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive decade. Le riunioni possono svolgersi con la partecipazione on-line da remoto di tutti o di parte dei Consiglieri.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più componenti del Consiglio direttivo decada dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla sostituzione nominando il primo dei non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio direttivo; nell'impossibilità di attuare detta modalità, la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio direttivo decaduti. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo, e sempre se quelli rimasti in carica sono meno di cinque, l'intero Consiglio direttivo decade.

In tal caso, il Presidente uscente è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro sessanta giorni.

IL PRESIDENTE

Art. 28

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale, presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio direttivo. Può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nella prima riunione del Consiglio direttivo utile.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

ORGANO DI CONTROLLO (eventuale)

Art. 29

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è eletto al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo settore.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui sia obbligatoria la sua redazione, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore.

Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti e:

- esercita il controllo contabile e verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità di norma trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifica se il bilancio d'esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se tali scritture sono conformi alle norme che lo disciplinano;
- esprime con apposita relazione il giudizio sul bilancio d'esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione;
- verifica sulla corrispondenza delle operazioni contabili ai deliberati e/o ai regolamenti corrispondenti.

L'Organo di controllo, quando eletto in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea. Elegge nel suo seno il Presidente. Dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono riconfermabili. Essi possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.

I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento

Angelo Conventi Rfe

Morandini

alla elezione quelle previste all'articolo 2399 del c.c; il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c. Fermo restando il controllo contabile, all'Organo di controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti nei casi in cui essa sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del Terzo settore. Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 30

La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa con il voto favorevole dei 3/4 dei soci in regola con le norme sul tesseramento.

In caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ente preposto per legge e salva diversa disposizione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe procedendo alla nomina di uno o più liquidatori, scelti preferibilmente tra i soci, che ne stabiliranno le modalità.

E' in ogni caso esclusa qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31

Per quanto non previsto dallo Statuto o dal regolamento interno, valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.



Manada

Ungaro Lorenzini